

Codice A1421A

D.D. 12 aprile 2021, n. 510

Fondazione Infermeria San Carlo, con sede nel comune di Masserano (BI). Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 510/A1421A/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Infermeria San Carlo, con sede nel comune di Masserano (BI).
Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Infermeria San Carlo", con sede in Masserano (BI), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 06/04/2021 (prot. 13009/A1421A del 07.04.2021), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 29.03.2021, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Secondina Sola in data 29.03.2021, Repertorio n. 94155, registrato a Biella il 30.03.2021 al n. 1918 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.D. n. 920 del 13.08.2018.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti, tra l'altro, la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'introduzione dell'organo di controllo monocratico e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della “Fondazione Infermeria San Carlo”, con sede in Masserano (BI), composto di 20 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. STATUTO.pdf

Allegato 

Allegato "A" al n. 37303 di raccolta

STATUTO ORGANICO

CAPO I

ORIGINE, SCOPO, DELL'ISTITUZIONE

ART. 1

Origine

La Casa di Riposo Infermeria San Carlo già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da un'iniziativa dei Sigg.: Canonico Don Ottavio Fieschi e Pietro Antonio Tallia, il quale ultimo donò ogni sua ricchezza, come istituto di pubblica beneficenza in data 5 aprile 1819 con la denominazione di "Ospedale di San Carlo di Masserano" il cui statuto fu approvato con R.D. del 23 settembre 1865.

L'Ente fu in seguito riconosciuto quale IPAB ai sensi delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n.390, con Regio Decreto in data 12 agosto 1911.

A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente adeguò lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di "Fondazione Infermeria San Carlo".

La fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e del presente Statuto.

La Fondazione Casa di Riposo Infermeria San Carlo ha sede nel Comune di Masserano (BI) Via Roma, al civico n. 60.

ART. 2

Scopo



La Fondazione Infermeria San Carlo non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere le persone anziane di ambo i sessi, autosufficienti e non, che ne facciano domanda e che versino una retta stabilita per le varie categorie di "Ospiti".

L'ammissione degli Ospiti avverrà secondo l'ordine di presentazione delle relative domande, con precedenza per i residenti nel Comune di Masserano.

La retta dovrà essere corrisposta dagli interessati o in subordine dai famigliari obbligati all'assistenza alimentare nei confronti del congiunto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.

L'Ente è autorizzato a rivalersi sui beni dell'ospite o degli eredi, ai sensi di legge, per eventuali crediti esistenti alla cessazione del ricovero.

ART. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Masserano Via Roma n. 60 Fg.31 – Part. 712 del Catasto Fabbricati del Comune di Masserano (BI)

Patrimonio disponibile costituito:

dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

ART. 4

Mezzi Finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;

Rette corrisposte dagli utenti;

Ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II

Amministrazione della Fondazione

ART. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1 Il Consiglio di Amministrazione 2 Il Presidente

3 Il vice Presidente.

ART. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:



tre membri nominati dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta O.D.V. di Cossato;

due membri nominati dal Sindaco del Comune di Masserano.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono far parte dell'Amministrazione della Fondazione coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legislazione;

non possono altresì far parte della Fondazione coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al mese e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presi-

dente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

ART. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

Definisce gli obiettivi, piani e i programmi;

approva il Bilancio consuntivo

delibera i regolamenti

delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché

gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili

delibera le modifiche dello statuto a maggioranza assoluta

delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio

della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 4

componenti

delibera la nomina del revisore dei conti.

ART. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il con-

testuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

ART. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

ART. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che la legale rappresentanza della Fondazione, quindi:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno,

sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

ART. 12

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli, di norma è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi dei provvedimenti amministrativi e della normativa vigente.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ART.13

Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

ART. 14

Referente Contabile

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

ART. 15

Revisore dei Conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di

cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

CAPO III

Norme generali d'amministrazione

ART. 16

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo monocratico, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto da parte della Fondazione, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART 18

Volontariato

Possono svolgere attività di assistenza volontaria presso la Fondazione le persone che ne facciano richiesta e che siano ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari dovranno essere riconoscibili da apposito tesserino rilasciato dall'Ente.

ART. 19

Estinzione della Fondazione

La fondazione può estinguersi a norma dell'art.27 del C.C.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Enti con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro avente scopi analoghi e, prioritariamente, avente sede ed operanti nel Comune di Masserano o, in via sussidiaria, nei comuni limitrofi con il vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

CAPO IV

Disposizione Finale

ART. 20

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si

osservano le vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato:

- CARLO FORZANI BOCCHIO

- SECONDINA SOLA, Notaio.

E' copia conforme all' originale ed all' allegato.

Cossato, li' 30 MAR. 2021



REGISTRATO A BIELLA

IL 30-03-2021

AL N. 1918 SERIE 17

EURO 200,00

